

per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

“ Art. 13. Nel piano, di cui all'articolo 1, sarà determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade, che il municipio potrà espropriare per pubblica utilità.

“ I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

“ L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà stabilita sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio.

“ I periti non dovranno, nella stima per la indennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento. »

Deggio avvertire la Camera che al terzo capoverso di questo articolo la Commissione propone che si sostituiscano i seguenti:

“ L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purchè essi abbiano data certa, corrispondente al rispettivo anno di locazione.

“ In difetto di tali fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto, agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati. »

Il Governo accetta questa sostituzione?

Magliani, ministro delle finanze. Accetta.

Presidente. Anche l'onorevole Spirito ha proposto il seguente emendamento:

“ Il sottoscritto propone che i due ultimi alinea dell'articolo 13 siano così modificati:

“ L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà stabilita, per le proprietà urbane, sulla media degli affitti di data certa dell'ultimo decennio precedente alla pubblicazione della presente legge, ed in mancanza di affitti, sulla base del catasto; e pe' fondi rustici, sulla media del valore venale e dei fitti di data certa dell'ultimo decennio precedente alla pubblicazione di questa legge.

“ I periti non dovranno, nella stima per la indennità, tener conto dei miglioramenti e dei lavori fatti, senza il consenso del sindaco, dopo la pubblicazione della presente legge. »

Mantiene questo emendamento, onorevole Spirito?

Spirito. Sì, lo mantengo, perchè il concetto della modificazione introdotta dalla Commissione, è in parte compreso nel mio emendamento; ma non interamente.

Presidente. Lo mantiene. Sta bene.

Un'altro emendamento, dell'onorevole Chimirri, è così concepito:

“ Nel piano, di cui all'articolo 1º, sarà determinata l'area delle zone, laterali alle nuove strade, che il municipio potrà espropriare per pubblica utilità nei limiti dell'articolo 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. (*Il resto soppresso.*) »

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Dirò poche parole, perchè la Camera ha più voglia di votare che di discutere. Evidentemente l'articolo 13 reca una sostanziale innovazione alla legge del 1865, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificando i criteri, coi quali si sogliono liquidare le indennità, che tengono luogo del prezzo degli stabili espropriati.

Parendomi per lo meno pericoloso sistema quello di modificare incidentalmente una legge di tanta importanza, sostituendo norme nuove a quelle fissate dall'articolo 40, che sono il frutto di lunga esperienza e di meditato consiglio, mi ero indotto a presentare un emendamento che richiama l'osservanza della legge comune, evitando possibili danni all'amministrazione espropriante o ai proprietari espropriati e disparità di trattamento.

Ma, poichè la Commissione non accetta il mio emendamento, mi basta di avere accennato agli inconvenienti della proposta innovazione, e lo ritiro. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. L'onorevole Spirito persiste a mantenere il suo?

Spirito. Vorrei solo dire due parole.

Presidente. Parli pure.

Spirito. Spiegherò soltanto il concetto del mio emendamento, per far vedere come esso differisce ancora dalle modificazioni introdotte dalla Commissione.

La Commissione propone un solo sistema, tanto per le espropriazioni delle proprietà urbane, quanto per quelle dei fondi rustici.

Ora le condizioni speciali di Napoli a me pare che richiedano un doppio sistema. In quanto alle proprietà urbane, noi non abbiamo quasi mai affitti; e quando si lasciasse l'articolo come prima era proposto, bisognerebbe sempre rivolgersi ai periti. Ora l'Amministrazione finanziaria ha sempre tutto da perdere, come un privato ha tutto da guadagnare, quando si deve ricorrere ai periti,